

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI
PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E CONVERSIONE DATI AL
SOFTWARE ARCHIWEB A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO
1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – Comuni Luglio
2022” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA ALL’INTERNO
DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - - CUP J81C22001570006**

CAPITOLATO D’ONERI – DISCIPLINARE

Cpv 72268000-1 Servizi di fornitura di software

Art.1 Premesse e finalità.....	4
Art. 2 Oggetto e valore dei servizi.....	4
Art. 3 Descrizione delle attività e servizi da fornire.....	4
Art. 4 Disposizioni sui dati.....	5
A. SICUREZZA DEI DATI.....	5
Art. 5 Formazione.....	6
Art. 6 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio.....	7
A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE.....	7
B. MANUTENZIONE CORRETTIVA.....	7
C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA.....	8
D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA.....	8
E. DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO.....	9
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura.....	9
Art. 7 Obblighi e condizioni.....	9
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE.....	9
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	10
C. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	10
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI.....	11
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	11
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	12
Art. 8 Durata.....	12
Art. 9 Affidamento - Stipula contratto.....	12
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione.....	13
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 12 Revisione dei prezzi.....	13
Art. 13 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito.....	14
Art. 14 Subappalto e sub-affidamenti.....	14
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR.....	14
Art. 15 Obblighi derivanti dal PNRR.....	14
Art. 16 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH).....	15
Art. 17 Parità di genere e generazionale.....	15

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	16
Art. 18 Danni e responsabilità.....	16
Art. 19 Penali.....	16
Art. 20 Risoluzione.....	18
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 21 Definizione delle controversie.....	19
Art. 22 Pantouflage.....	19
Art. 23 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio.....	19
Art. 24 Rinvio alla normativa vigente.....	20
Art. 25 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.....	20
Art. 26 Clausole di chiusura.....	22

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

Il Comune di Reggio Emilia ha presentato istanza di finanziamento in data 01/08/2022 all'Avviso Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni Luglio 2022, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con "Decreto di approvazione Elenco istanze ammesse a valere sull'avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)". FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 25/07/2022 al 30/09/2022 - Decreto n. 85 - 1 / 2022 – PNRR.

Il presente capitolato descrive pertanto i servizi da fornire, le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (Luglio 2022)".

Art. 2 Oggetto e valore dei servizi

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione dei servizi descritti al successivo art. 3 inerenti l'Avviso Investimento 1.2. "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni Luglio 2022. Tali attività sono necessarie per l'avvio in produzione di ArchiWeb, nuovo software per la gestione delle pratiche edilizie

L'importo presunto a base della Trattativa diretta è di € 49.950,00

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza.

L'offerta presentata non potrà superare il prezzo a base d'asta di cui sopra.

Stazione appaltante

Comune di Reggio Emilia - Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi - Piazza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522-456296.

Responsabile di procedura (RUP): Ing. Andrea Bertani in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi

Art. 3 Descrizione delle attività e servizi da fornire

La fornitura comprende 4 componenti di seguito descritte:

1. Attività di formazione, supporto e analisi su Archiweb e moduli correlati: 6 giornate (da 6 ore ciascuna) da erogarsi in presenza presso la sede comunale in e 10 mezze giornate da erogarsi in videoconferenza;
2. Attivazione del modulo aggiuntivo di gestione degli immobili, fornito in modalità SaaS all'interno del gestionale ArchiWeb;
3. Attività per personalizzazioni e integrazione della migrazione dati (25 giornate da remoto);
4. Attività di assistenza e manutenzione al sw gestionale ArchiWeb per dodici mesi

Le attività di personalizzazione e integrazione della migrazione devono essere effettuate secondo

la descrizione di seguito riportata.

- Integrazione con il Sistema Informativo Territoriale dell'Ente, per ottimizzare la georeferenziazione delle pratiche e la creazione di nuovi fabbricati:

- Visualizzazione in ArchiWeb delle mappe (WMS) esposte dal Comune;
- Georeferenziazione delle pratiche: cliccando su un edificio in mappa, verranno inviati ad ArchiWeb la geometria dell'edificio ed il relativo codice identificativo (codice ecografico). Per l'interoperabilità si utilizzeranno i servizi standard di mappa, nel caso specifico laget Features;
- Nel caso l'edificio non fosse presente, ArchiWeb consente di disegnare, in maniera approssimativa, l'edificio. Verrà quindi invocato un servizio REST esposto dal sistema SIT per passare la geometria appena disegnata. Il sistema acquisirà la geometria come nuovo edificio e restituirà il codice edificio;
- Aggiornamento della geometria: all'apertura della pratica, ArchiWeb richiamerà un servizio REST esposto dal SIT passando il codice edificio. Il servizio restituirà la geometria aggiornata.

- Integrazione della migrazione dati di pareri e integrazioni, che saranno importati in ArchiWeb nei nodi della spalla di destra (Pareri, Integrazioni).

- Integrazione della migrazione dati dei Certificati di Destinazione Urbanistica, che saranno importati in ArchiWeb nel nodo della spalla di destra (Elaborazione CDU).

- Personalizzazione della gestione degli oneri: conversione dei dati dei pagamenti in ArchiWeb nel nodo di sinistra (pagamenti), raggruppando i vari pagamenti in base alla data di pagamento (se pagata) o di scadenza (se da pagare) indicando nelle note il numero della rata relativa ad ogni onere presente nel pagamento. In particolare, le attività includono:

- Trascodifiche complete di tutte le tipologie di oneri tabellati, gli importi degli oneri, le rate, le date di pagamento, le date di valuta e gli IUV associati; queste informazioni devono essere recuperate sia per oneri pagati che non pagati;
- Stampa/Export tutti oneri pagati e non pagati per periodo con suddivisione importi per tipologie di oneri;
- Elenco pratiche con oneri in scadenza in un determinato periodo.

- Integrazione della migrazione dati degli ascensori, che saranno importati in ArchiWeb nel nodo personalizzato "ascensori", che potrà gestire più ascensori.

- Integrazione della migrazione dati degli impianti, che saranno importati in ArchiWeb per le sole pratiche di Cementi Armati, con gestione di un campo progressivo.

- Integrazione per la gestione delle commissioni, in particolare:

- importazione commissioni;
- aggiunta dei flag per chiudere l'Ordine del Giorno e il Verbale;
- aggiunta di un campo note per inserire il testo del verbale privato;
- aggiunta del relatore;
- i dati del primo relatore e dell'ultimo relatore NON verranno importati.

Art. 4 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:

- essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID e provvedere entro il 31/01/2024 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale N. 20610 del 28/07/2023.
 - restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per la durata del contratto
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", del Comune di Reggio Emilia, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, l'Amministrazione deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
 3. I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.
 4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
 5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
 6. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire *dump* periodici della intera banca dati.

Art. 5 Formazione

La formazione dovrà essere compresa nella fornitura e prevedere corsi personalizzati in base alla tipologia di utenti a cui sono destinati: personale tecnico informatico (profilo amministratore di sistema), operatori di back-office (personale degli uffici comunali).

I corsi possono essere tenuti presso la sede del Comune e/o da remoto, in date e con modalità da concordare con il referente di progetto del Comune di Reggio Emilia.

La formazione tecnica per operatori deve preferibilmente essere del tipo “training-on-the-job”.

Art. 6 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

Sono obblighi dell'appaltatore quelli di seguito individuati:

A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il Fornitore, nel periodo contrattuale, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e con le modalità di seguito individuate:

- Help Desk di primo livello tramite ticketing Web per usufruire dell'assistenza sulle procedure. Il sistema dovrà consentire di contattare il servizio di assistenza attraverso la compilazione di una form preimpostata con la quale inoltrare, mediante la rete internet, la richiesta. Del ticket aperto deve essere data contezza tramite un invio di e-mail sia all'indirizzo del richiedente sia ad un indirizzo e-mail fornito dall'Amministrazione. Il Fornitore indicherà l'URL da dove sarà possibile accedere alla form di richiesta di intervento. Il servizio di help desk di primo livello dovrà essere raggiungibile 24 ore al giorno per sette giorni la settimana e per 365 giorni l'anno. L'help desk dovrà dare riscontro alla presa in carico della segnalazione di un disservizio con l'apertura di un trouble ticket entro un'ora dalla segnalazione, fornendo all'Amministrazione il numero del ticket aperto. Il Fornitore dovrà interfacciarsi costantemente con l'Amministrazione durante le fasi di lavorazione di un trouble ticket, aggiornandolo sull'avanzamento dei lavori necessari alla risoluzione del disservizio segnalato, concordando preventivamente eventuali interventi presso le sedi dell'Amministrazione stessa e formalizzando tempestivamente la proposta di chiusura del ticket;

- Help Desk di secondo livello. Per risolvere rapidamente problematiche tecniche o ottenere supporto informatico o qualora i ticket aperti con l'help desk non diano risposte entro le SLA convenute è necessario, da parte del Fornitore, mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica per tutti i settori dell'Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l'assistenza di secondo livello.

Devono altresì essere assicurate le consulenze ed il supporto per un miglior uso del sistema.

B. MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei

programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es. blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto.

Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.

Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es. software di base, d'ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque

assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.

C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA

La manutenzione adeguativa comprende tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:

- Costante aggiornamento delle componenti software/firmware all'ultima release disponibile sul mercato e dei sistemi e dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;
- Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
- Costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l'innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l'introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l'esistente, o l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
- Migrazioni di piattaforma;
- Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti.

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente è tenuto a:

- Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
- Darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
- Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante;
- Tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore.

Si precisa comunque che tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo in cui l'Amministrazione si impegna a pagare il canone d'uso per il servizio.

D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA

L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity).

Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d'ambiente, virtualizzato, i database.

E. DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.

Il livello di servizio assume un'importanza strategica in uno scenario di utilizzo SaaS della piattaforma, in tale contesto il funzionamento, a disponibilità e funzionalità del sistema dipendono quasi esclusivamente dal Fornitore della piattaforma.

Ai fini del presente contratto definiremo come "livello di disponibilità della piattaforma" (o Percentuale di Tempo di Attività Mensile) erogata in modalità SaaS.

La piattaforma dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99,5%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all'utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili "allo stato dell'arte" per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all'interno "dell'orario lavorativo giornaliero".

Le attività di manutenzione programmata dovranno avvenire all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48h di preavviso.

Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2h prima dello svolgimento delle stesse; dovranno inoltre essere svolte, se possibile, all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e comunque concordate con gli enti interessati.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.

Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.

Per la fase del progetto relativa alla eventuale conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.

Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:

- a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
- c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
- d. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
- f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.

Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

Restano altresì di proprietà dell'Amministrazione i documenti elettronici versati in conservazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.

Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:

- a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Durata

Il presente affidamento ha una durata fino al 31/12/2025, e comprende tutto quanto dettagliato al precedente art. 3.

Art. 9 Affidamento – Stipula contratto

L'Amministrazione provvederà ad affidare la fornitura in oggetto mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, utilizzando il Mercato Elettronico di CONSIP.

La stipula del contratto avverrà secondo l'uso del commercio, ex D.Lgs 36/2023 art. 18, c. 1.

Il presente Capitolato d'Oneri - Disciplinare, nonché l'Offerta presentata dal fornitore costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato. La sottoscrizione della STIPULA del contratto segue la disciplina di cui al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. N.36/2023 e ss. mm. ii.) nonché richiama le disposizioni di carattere generale in materia di contratti in quanto compatibili.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice medesimo. L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

L'integrazione di efficacia del contratto è rimandata al completamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla ditta affidataria in sede di trattativa.

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- il canone per il modulo aggiuntivo di gestione degli immobili ed i costi per le attività di personalizzazione e integrazione della migrazione dati potranno essere fatturati al completamento delle attività, una volta effettuato il collaudo con esito positivo.
- i costi relativi ad attività di formazione/ affiancamento verranno fatturati a consumo.

Le fatture dovranno necessariamente riportare il CUP e il CIG e dovranno essere intestate a Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia – Codice Univoco Ufficio: EE8MJC

Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - M1.C1, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - Comuni (Luglio 2022).

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT di cui all'Art. 60 c. 3, lett. b) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun anno solare.

Il Fornitore può richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Amministrazione tramite PEC e può essere domandata entro il termine di approvazione della verifica di conformità.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal DEC conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l'istanza avanzata dal Fornitore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.

Sulle richieste avanzate dal Fornitore la Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.

Art. 13 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall' Art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 Subappalto e sub-affidamenti

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dal già citato art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i dei requisiti di carattere morale , nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di gara ove previsti, da verificare in relazione alle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 15 Obblighi derivanti dal PNRR

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

- a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo

- all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
- d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 16 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: "*Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33*" vi è la necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*". In particolare, i requisiti richiesti dalle schede di cui sopra e dalle relative Checklist, devono essere documentati dal fornitore e acquisiti agli atti dall'Amministrazione.

Art. 17 Parità di genere e generazionale

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 18 Danni e responsabilità

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.

Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 19 Penali

In caso di inadempimento del contratto, l'Ente, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Ente.

La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:

- l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
- la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
- rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
- presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
- in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
- la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
- In caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell'Art. 126 del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.

Nel caso di violazione degli obblighi specifici per il PNRR, di cui al precedente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

- In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 4 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Ente.

L'inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore per il mancato rispetto delle clausole su DNSH durante il periodo di validità contrattuale comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.

La penale per inadempimento è quantificata in una somma di denaro pari ad euro 1.000 euro

sull'importo del contratto.

Art. 20 Risoluzione

La risoluzione del contratto è applicata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 122 del D Lgs 36/2023 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 21 Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
- c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.

Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del

recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 Pantouflage

Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 23 Whistleblowing dipendenti/appaltatori/concessionari/gestori di servizio

Dal dicembre 2018 il Comune di Reggio Emilia ha attivato la piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing" che permette ai dipendenti, agli appaltatori, ai concessionari di segnalare, con garanzia di riservatezza, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

L'Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio, partecipando alla procedura di gara indetta dal Comune di Reggio Emilia, prende atto dell'attivazione da parte dell'Ente del sistema suddetto, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).

Detta e-mail è inoltrata per conoscenza al Comune di Reggio Emilia.

L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018. Il software, infatti, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è concessa esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite stringente procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della specifica motivazione. Dal punto di vista informatico è garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza. Il Responsabile Anticorruzione è l'unico utente in grado di ricevere le segnalazioni attraverso la console di amministrazione del software, mantenendole riservate nel rispetto del quadro normativo.

Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici.

<https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing>

Nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.

Art. 24 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. n.36/2023 -"Codice dei Contratti Pubblici", al D.lgs. n. 50/2016 per le parti attualmente in vigore, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 25 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto. Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare ditta affidataria quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di gestione delle pratiche edilizie, previste dal presente contratto, comportano il trattamento di dati personali relativi a dati anagrafici delle persone legate alle pratiche edilizie trattate

Tali dati, di natura personale, i cui interessati sono imprese, liberi professionisti, cittadini, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere all'obbligo di mantenere disponibile e funzionante il sistema informativo dell'ente.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla ditta per il trattamento dei dati oggetto del presente

contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

1. Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
3. Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
4. Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati

e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;

- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente Contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del Contratto stesso.

Art. 26 Clausole di chiusura.

Tutte le spese CONTRATTUALI, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Il responsabile del procedimento RUP è individuato nella persona del Dirigente Ing. Andrea Bertani. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE
(Ing. Andrea Bertani)